

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza butafosfan è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)	Classificazione terapeutica
«Butafosfan	NON PERTINENTE	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	NESSUNA	Tubo digerente e metabolismo/integratori minerali»

14CE0421

